



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

LINEE GUIDA

PER LA REGOLARIZZAZIONE

AMMINISTRATIVA

E ADEGUAMENTO TECNICO

DEGLI SCARICHI DOMESTICI E

ASSIMILATI AI DOMESTICI

REALIZZATI PRIMA DELL'ANNO 2000

E RECAPITANTI IN SUOLO

O IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE

Redatto dal Servizio Ambiente, Energia, Territorio del Comune di Vicenza

Rev. Marzo 2023

Sommario

1.Premessa	pag.	3
2.Riepilogo delle disposizioni normative in materia	pag.	4
3.Definizione di scarichi esistenti	pag.	5
4.Motivo della scelta dell'anno 2000 come discriminine da cui derivano due diverse procedure di regolarizzazione amministrativa	pag.	7
5.Modalità tecniche ammesse per il trattamento individuale	pag.	8
6.Considerazioni sui sistemi in uso adottati prima all'anno 2000	pag.	10
7.Regolarizzazione amministrativa dei casi conformi alla norma	pag.	11
8.Gestione dei casi non conformi alla norma	pag.	12
9.Programmi di estensione della rete fognaria pubblica	pag.	13
10.Tempistiche sull'obbligo di adeguamento tecnico	pag.	13
11.Criteri per deroghe all'obbligo della messa a norma tecnica	pag.	14
12.Controlli successivi a campione	pag.	15

Allegati

Allegato 1 - Autorizzazione a carattere generale per scarichi di acque reflue domestiche esistenti anteriormente all'anno 2000 conformi alle modalità previste dall'art. 21 NTA del PTA	pag.	16
Allegato 2 - Autorizzazione a carattere generale per scarichi di acque reflue domestiche esistenti anteriormente all'anno 2000 in deroga temporanea alle modalità previste dall'art. 21 NTA del PTA	pag.	19
Allegato 3 - Richiesta di adesione all'autorizzazione a carattere generale per scarichi di acque reflue domestiche esistenti anteriormente all'anno 2000	pag.	22
Allegato 4 - Cronoprogramma Viacqua 04/01/2022 P.G.N. 709/2022	pag.	24

1.Premessa

La necessità di elaborare le presenti Linee Guida è emersa a seguito della conclusione della raccolta dei dati forniti dai cittadini nella Campagna di Ricognizione e Regolarizzazione degli scarichi di tipo domestico/assimilato presenti in zone non coperte dal servizio di pubblica fognatura.

La campagna avviata dal Comune di Vicenza ha messo in evidenza, come del resto era prevedibile, delle criticità riferibili agli scarichi realizzati in anni in cui le modalità impiantistiche seguivano criteri meno stringenti degli attuali rispetto alla tutela delle acque e del suolo.

Nell'anno 2018 ha avuto inizio e preso forma l'idea e la predisposizione del progetto partendo dalla definizione di nuove procedure amministrative coordinate con il Servizio Edilizia Privata e Viacqua SpA, quale Ente Gestore della Fognatura con la finalità di associare il rilascio dei Permessi di Costruire o altri titoli abilitativi edilizi con le autorizzazioni allo scarico in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

Le successive fasi, svoltesi operativamente negli anni 2019-2020-2021, hanno visto articolarsi il progetto secondo il presente approccio:

1^a fase: individuazione delle aree di territorio interessate dalle casistiche oggetto di studio;

2^a fase: conoscere la consistenza dei casi attraverso una ricognizione che ha coinvolto i cittadini dapprima attraverso riunioni informative presso le sedi delle ex Circoscrizioni (esclusa la ex Circoscrizione n.1 - Centro Storico) e successivamente con la richiesta di compilazione e restituzione di apposita modulistica predisposta dell'ufficio (Modelli A per scarichi assentiti a partire dall'anno 2000 e Mod B per quelli ante anno 2000);

3^a fase: elaborare i dati raccolti dai cittadini per definire le varie casistiche presenti e concludere la fase conoscitiva;

4^a fase: avvio della verifica della regolarità degli scarichi presenti nel territorio comunale ponendo a raffronto le disposizioni regionali che definiscono le vigenti norme tecniche in materia.

Le realtà emerse dalla ricognizione, terminata ufficialmente al 31 luglio 2021, a fine mese di ottobre tenendo conto dei ritardatari, sono state disperate.

Le varie casistiche sono state suddivise per tipologie al fine di definire per ognuna un percorso specifico di accompagnamento dei cittadini all'obiettivo dichiarato di regolarizzare dal punto di vista amministrativo e tecnico le modalità individuali di trattamento e scarico.

Come sopra accennato, la 2^a fase ha previsto la suddivisione dei casi esistenti di due macro-categorie a seconda che il cittadino avesse in uso un sistema di trattamento e scarico realizzato prima o dopo l'anno 2000. Il discrimine è stato posto in tale anno per due serie di ragioni:

- l'entrata in vigore del D.Lgs n. 152/1999 che introduceva la durata quadriennale delle autorizzazioni allo scarico, comprese quelle per scarichi di tipo domestico;
- l'introduzione nella procedura di rilascio dei Permessi di Costruire, di una verifica da parte di enti terzi da esprimersi sotto forma di parere di conformità degli scarichi; dapprima tale procedura fu formalizzata con una convenzione con ARPAV e successivamente con l'Ente Gestore del Ciclo Idrico Integrato (ora Viacqua SpA).

La campagna di ricognizione ha permesso, a fronte della presentazione del Modello A, di regolarizzare mediante l'emissione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la posizione amministrativa di circa 170 cittadini che si trovavano nella situazione "post anno 2000".

Più complicata, invece, si è rivelata la gestione degli scarichi esistenti prima dell'anno 2000; per questo motivo i risultati vengono di seguito suddivisi per categorie per facilitarne l'analisi e per le quali si indicheranno possibili soluzioni e tempistiche per la regolarizzazione.

Si premette che una svolta all'inquadramento della problematica l'ha fornita l'Ente Gestore della Fognatura, Viacqua SpA, che a seguito di incontri promossi dall'Assessorato e svoltisi a campagna di ricognizione già avviata, ha prodotto e consegnato un crono-programma relativo alle previsioni di estensione delle reti nei prossimi anni a venire.

Di ciò naturalmente si tiene conto rispetto ad un'eventuale imposizione di richieste di adeguamento tecnico di scarichi non a norma: si ritiene, infatti, che a fronte di future prossime estensioni della rete fognaria programmate a breve, si possa concedere una deroga, considerando quindi prorogata l'originaria ed implicita autorizzazione allo scarico contenuta nel permesso di costruire rilasciato dal Comune.

2. Riepilogo delle disposizioni normative in materia

Dal punto di vista tecnico le prime disposizioni in materia ambientale/sanitaria al riguardo si hanno con l'approvazione della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'1/2/1977, disposizione a compendio dell'emissione della storica e fondamentale Legge Merli n. 319 del 10/05/1976 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, con la quale venivano definite le prime significative norme nazionali per contrastare l'inquinamento delle acque. Nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, e specificatamente nella parte dedicata alla regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo dell'Allegato 5, vengono definite le modalità di trattamento individuale degli scarichi domestici definendo quelle ammesse e quelle non più ammesse. La Regione Veneto con la L.R. 33 del 16/04/1985, art. 6 comma 4 lett. b), ha individuato nel Comune l'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in corpo idrico superficiale. Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 del 1/9/1989, la Regione approvò il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, oggi abrogato, e fino all'emissione del nuovo piano regionale per il trattamento dei reflui domestici furono applicate le norme tecniche contenute della suddetta Deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dette norme furono analizzate e specificate dall'allora Azienda Sanitaria denominata ULSS 6 Vicenza (ora ULSS 8 Berica) attraverso la circolare ULSS 6 del 23/05/1997 prot. 4799/97/PREV/SISP, allo scopo di favorirne la pratica applicazione da parte dei Comuni.

Con l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale del 05/11/2009, n. 107, le norme tecniche oggi applicabili in materia di trattamento di reflui domestici si trovano contenute negli artt. 21 e seguenti delle N.T.A.. Si evidenzia che queste ultime richiamano anche i sistemi ammessi nella deliberazione del Comitato dei Ministri dell'1/2/1977 come possibili scelte in via residuale.

Dal punto di vista amministrativo la nuova regola generale a partire dalla cd legge Merli del 1976, consolida un punto cardine ripreso dalle norme che si sono succedute, ovvero che gli scarichi dovevano essere autorizzati. In tempi in cui da poco e faticosamente si stava facendo strada la consapevolezza della tutela dell'ambiente, l'interpretazione generale fu quella di considerare la norma applicabile ai soli scarichi industriali in quanto fonte di inquinamento di tipo chimico,

mentre più nebulosa restava la disciplina degli scarichi domestici. Per anni è stata quindi applicata una prassi amministrativa per cui gli scarichi domestici si ritenevano implicitamente autorizzati tramite l'approvazione del progetto edilizio da parte del Comune (concetto del resto ripreso e confermato nelle attuali norme tecniche di attuazione del PTA con la differenza che l'espressione dell'autorizzazione allo scarico non può essere tacita). Si ribadisce che la competenza in materia di scarichi di tipo domestico in capo ai comuni è definita dalla Legge Regionale n.33/1985.

A seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge Galli (L. 5/1/1994 n. 36), relative all'istituzione del Servizio Idrico Integrato e l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), avvenne il formale passaggio di competenze della gestione del servizio idrico di acquedotto e fognatura dal Comune all'Ente Gestore del Ciclo Idrico Integrato. Anche il Regolamento di Fognatura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 12/10/1993 e aggiornato con Deliberazione n. 94 del 13/03/1995, fu successivamente abrogato da quello approvato dall'ATO Bacchiglione con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 11, prot. 1917 del 28/09/2007. In tali regolamenti nulla veniva definito in merito alla procedura amministrativa riguardante gli scarichi domestici non collettibili in pubblica fognatura, e solo nel primo regolamento venivano citati aspetti tecnici e prescrittivi riguardanti la periodicità della pulizia e manutenzione (allora definita in semestrale).

La norma che più di ogni altra ha fatto chiarezza sulla disciplina autorizzativa è rappresentata dal D.Lgs. 152/1999 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Questa, nell'abrogare la Legge Merli, formulava il concetto dell'obbligatorietà dell'autorizzazione allo scarico -da intendersi per ogni tipo di scarico- e disponeva nel contempo in merito alla durata temporale delle autorizzazioni allo scarico, sia industriali che domestiche, definendole quadriennali, anziché a tempo indeterminato.

Sebbene tale decreto venisse abrogato dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), le disposizioni portanti in materia di tutela delle acque venivano in realtà accorpate nel subentrante decreto. Tra le novità, la disposizione dell'art. 121 del nuovo decreto definiva il termine entro cui le Regioni avrebbero dovuto adottare il proprio Piano di Tutela delle Acque. La Regione Veneto approvò il proprio Piano di Tutela delle Acque con la DCR 107/2009. In esso sono contenute le Norme Tecniche di Attuazione, nelle quali sono raccolte anche le disposizioni particolari sugli scarichi di acque reflue domestiche/assimilate, comprendenti sia l'aspetto tecnico che amministrativo.

Dal punto di vista pratico tali norme (NTA) non sempre sono state sufficienti a dirimere un gran numero di questioni interpretative rimaste aperte. Prova ne sia che la Regione, da oltre 10 anni, sta pubblicando nel proprio sito le risposte alle cosiddette domande frequenti (FAQ) che gli enti e i professionisti le rivolgono su innumerevoli casi concreti. Tali risposte costituiscono una guida fondamentale per un corretto approccio e inquadramento anche per le questioni legate agli scarichi domestici.

3. Definizione di scarichi esistenti

Per comprendere l'inquadramento degli scarichi definiti come "esistenti" si forniscono delle definizioni riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque

(PTA) regionale e nelle FAQ interpretative per poterle considerare in combinato disposto. Innanzitutto all'art. 6, intitolato "Definizioni", si esplicita quanto segue: "*... gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente.*"

All'ultimo comma dell'art. 21, intitolato "Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche", si legge: "*Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazione o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, già esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.*"

Le disposizioni del comma 6 di cui si fa cenno, riguardano il fatto che l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire e che, a fronte della validità quadriennale dell'autorizzazione, la stessa si intende tacitamente rinnovata se non intervengano variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più un generale delle caratteristiche dello scarico dal punto di vista qualitativo e quantitativo, nel qual caso dovrà essere rivista.

Da tale definizione si potrebbe desumere che anche gli scarichi realizzati prima del mese di dicembre 2009, ovvero dall'entrata in vigore del Piano regionale, potrebbero ritenersi autorizzati in modo tacito allo scadere del termine dei 4 anni.

A ridimensionare tale ipotesi, però, vi sono delle risposte a domande frequenti (FAQ) pubblicate in modo organico sul sito della Regione dove si legge:

Risposta della Regione prot. 494199 del 19/11/2014 alla richiesta del Comune di Illasi (VR) di parere su questioni legate al regolamento comunale degli scarichi sul suolo, risposta ripresa testualmente anche in parte della risposta prot. 83562 del 01/03/2017 al Comune di Camposampiero (PD) :

"Obbligo di autorizzazione allo scarico. L'art. 21 delle NTA del PTA non prevede specifici adempimenti e/o tempistiche di adeguamento per i sistemi di trattamento individuale già esistenti estendendo peraltro gli obblighi ivi previsti sia alle installazioni nuove che a quelle già realizzate alla data di entrata in vigore del Piano stesso. Ciò premesso, e rammentato che (...) tutti gli scarichi vanno autorizzati, si ritiene che nell'ambito di una regolarizzazione della situazione in essere nel territorio comunale, per gli scarichi non autorizzati che non recapitano in pubblica fognatura sia opportuno invitare gli interessati a presentare idonea istanza di regolarizzazione con allegata idonea documentazione atta a ricostruire lo stato di fatto ed evidenziare gli interventi previsti per l'adeguamento. I termini fissati per l'eventuale adeguamento dovranno, a parere dello scrivente, tener necessariamente conto della natura e dimensione degli interventi e dei relativi costi a carico del cittadino."

Risposta della Regione prot. 83562 del 01/03/2017 a richiesta di parere su interpretazione art. 21 comma 6 PTA del Comune di Camposampiero (PD):

"Per le autorizzazioni allo scarico rilasciate e scadute prima dell'entrata in vigore del Piano di tutela delle Acque non si applica automaticamente il tacito rinnovo: deve essere infatti presentata richiesta di rinnovo, il quale deve poi essere rilasciato; dopodiché, si applica il tacito rinnovo se non intervengono variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21. Invece, le autorizzazioni allo scarico rilasciate prima dell'entrata in vigore del PTA e scadute successivamente all'entrata in vigore del PTA, sono da considerarsi tacitamente rinnovate qualora sia stata presentata richiesta di rinnovo;

dopo questa richiesta di rinnovo (la prima presentata dal richiedente dopo l'approvazione del PTA), l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata a meno che non intervengano variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21.

Per autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del PTA e nel caso di sistema di trattamento costituito solo da vasca Imhoff è opportuno che un tecnico abilitato certifichi l'adeguato dimensionamento e il buon funzionamento della vasca Imhof stessa, nonché qualora la vasca serva un numero di A.E. compreso tra 50 e la soglia S, anche il rispetto dei rendimenti di cui all'art. 22 comam 3 (il rispetto dei rendimenti non è richiesto se il numero di A.E. è inferiore a 50)."

Come si può dedurre, l'applicazione delle norme sugli scarichi domestici non risultata facile né per gli enti, né tanto meno per i cittadini che si sarebbero dovuti attivare nei confronti dei comuni per la regolarizzazione dei loro scarichi a partire dall'approvazione del PTA.

La problematica potrebbe sembrare limitata al perfezionamento di soli aspetti amministrativi e tecnici. Purtroppo, però, la normativa ambientale è molto rigorosa e non bisogna dimenticare che l'autorizzazione allo scarico è un obbligo la cui mancanza è sanzionata pesantemente dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133, c. 2).

4.Motivo della scelta dell'anno 2000 come discriminine da cui derivano due diverse procedure di regolarizzazione amministrativa

Con l'introduzione nell'ordinamento della definizione della durata quadriennale delle autorizzazioni allo scarico, non solo quelle di tipo industriale, derivante dall'entrata in vigore del D.Lgs 152/1999, il Comune di Vicenza si è attivato per adeguare la procedura di rilascio delle nuove Concessioni Edilizie, oggi denominate Permessi di Costruire.

Fu previsto che dall'anno 2000 le istruttorie edilizie contenessero anche un parere di conformità degli scarichi rilasciato da un ente competente esterno. Tale ente, fu dapprima individuato nell'ARPAV con cui l'allora Settore Ambiente sottoscrisse un'apposita convenzione plurienanle.

Successivamente congiuntamente con il Servizio Edilizia Privata, fu stipulato un nuovo Protocollo d'Intesa che attribuì il compito di verifica e rilascio dei pareri sugli scarichi all'Ente Gestore del Ciclo Idrico Integrato, Viacqua SpA (al tempo Acque Vicentine SpA).

Le modalità tecniche in vigore dall'anno 2000 a fine anno 2009 (approvazione PTA) non differivano sostanzialmente da quelle contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTA. Pertanto, si può desumere che quanto approvato nel lasso di tempo suddetto, oltre ad essere stato verificato da ARPAV, possa essere considerato ancor oggi a norma. Con l'approvazione del PTA, a partire quindi dal 2010, le modalità di scarico approvate congiuntamente al progetto edilizio, risultano necessariamente conformi alle NTA contenute nel Piano, conformità che veniva appunto verificata da Viacqua in virtù della suddetta convenzione.

Quanto sopra spiega e motiva la scelta dell'anno 2000 come anno di svolta per le novità introdotte all'interno delle procedure comunali di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, rappresentate appunto dai pareri tecnici di enti competenti esterni. Tale situazione ha così permesso al Comune, nell'ambito della campagna di regolarizzazione, di rilasciare, dietro presentazione di istanza tramite l'apposito Modello A, il rinnovo di autorizzazione allo scarico per le situazioni rientranti in tale fattispecie.

Le situazioni assentite dal punto di vista edilizio anteriormente all'anno 2000 sono trattate, invece, in modo diverso a seconda che gli scarichi in uso fossero conformi ai sistemi previsti dalle attuali norme regionali, oppure no. I cittadini che si trovavano in questa situazione sono stati invitati a restituire il Modello B che era costituito da due sezioni, una per la ricognizione del sistema definibile come "a norma" e un'altra per il caso opposto, dove si chiedeva un impegno per una prossima messa a norma (indicativamente entro 2 anni).

5.Modalità tecniche ammesse per il trattamento individuale

Le norme tecniche attualmente applicabili ai trattamenti individuali delle acque reflue di tipo domestico o assimilato sono contenute dagli artt. 21 - 22 - 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque. Le disposizioni sono le seguenti:

Fino a 50 Abitanti Equivalenti

a) **Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio.**

Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui in eccesso non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore superficiale. E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In caso di falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è naturalmente impermeabile, il fondo deve essere impermeabilizzato; sono accettabili valori di conducibilità idraulica al massimo pari a 10^6 cm/s per spessori congrui.

b) **Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione.**

Il sistema è idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello strato superficiale (1-1,5 metri). E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In relazione alla profondità e alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e a monte della subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o sabbia/ghiaia, e inoltre, di norma, deve essere prevista l'obbligatorietà della piantumazione del terreno, con specie quali i pioppi, salici, ontani, canna comune, o altre specie ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia fisicamente impossibile, per esempio per carenza di spazio, la realizzazione di quanto sopra, vanno comunque adottate le misure e le tecniche in grado di garantire la medesima protezione ambientale.

c) **Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente.**

Il sistema è idoneo per zone in cui non siano realizzabili i sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza di una falda superficiale, della mancanza di corsi d'acqua, della mancanza di idoneo terreno vegetale.

La scelta del sistema di trattamento, le sue caratteristiche e il suo dimensionamento vengono definite da adeguata progettazione basata in particolare sulla definizione delle condizioni litostratigrafiche, pedologiche e idrogeologiche locali.

Da rilevare che il comma 1 dell'art. 21 specifica che, oltre ai sistemi individuali specificati alle lettere a), b) e c) sopra riportati, sono ammessi anche "trattamenti diversi, in grado di garantire almento analoghi risultati" e che "Per quanto non in contrasto con le presenti norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977".

Tali affermazioni aprono evidentemente a modalità non sono espressamente indicate nelle tre sole casistiche annoverate come ammissibili. La domanda che ci si pone è quindi: quali altre modalità possono ritenersi accettabili? La risposta è complessa e articolata perché è necessario rifarsi a

quanto non espressamente menzionato nelle NTA regionali. Da un lato possono essere ammessi, se non espressamente in contrasto con le NTA del PTA, i trattamenti contenuti nella Deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977, mentre dall'altro il rinvio ai cosiddetti "trattamenti diversi in grado di garantire almeno analoghi risultati" apre la prospettiva a sistemi anche innovativi ma non ancora annoverati. In qualche modo questi ultimi possono essere desunti o da casi già affrontati da altri Comuni e che hanno ottenuto risposte dalla Regione pubblicate nelle FAQ del sito istituzionale, oppure possono comprendere sistemi innovativi non precedentemente considerati e che siano appunto, secondo norma, caratterizzati almeno da un equivalente risultato in termini di efficienza di trattamento. Per riferire un caso concreto affrontato nel nostro Comune, è accaduto che alcuni geologi avessero proposto sistemi alternativi all'interno di pratiche edilizie: a livello procedurale si è agito nel seguente modo: l'approvazione di un nuovo sistema definito dalla norma quale "trattamento diverso" è avvenuto in sede di riunione tecnica decisoria con Comune, ARPAV e Ente Gestore del Ciclo Idrico Integrato. Uno dei sistemi formalizzati tramite questa procedura è stata l'aggiunta a valle della vasca Imhoff di un "*filtro percolatore*" da utilizzarsi preferibilmente nei casi in cui non vi sia sufficiente spazio per la realizzazione degli altri sistemi.

Un'altra possibilità ammessa e non contemplata nell'elenco delle tre modalità esplicitate dalla norma, tutte riferite a scarico in suolo, è invece lo scarico in corpo idrico superficiale. Si veda a questo proposito la risposta della Regione prot. 83562 del 01/03/2017 a una richiesta di parere sull'interpretazione art. 21 comma 6 PTA data al Comune di Camposampiero (PD) e pubblicata ancora una volta nelle FAQ:

"Con queste opportune premesse (ovvero certificazione di un tecnico sull'adeguato dimensionamento e il buon funzionamento della vasca Imhoff), è ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua. Ciò in ragione del dettato del comma 1 dell'art. 21 che afferma: "...oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati". Il caso di vasca Imhoff che scarica direttamente in corso d'acqua può essere considerato un caso limite del caso a) del comma 1 dell'art. 21."

Per un numero di Abitanti Equivalenti superiore o uguale a 50 si applicano i sistemi di trattamento previsti dall'art. 22 delle NTA del PTA.

Pe un numero inferiore o uguale a 200 di Abitanti Equivalenti (soglia S)

Il territorio comunale appartiene alla zona Omogenea definita dal PTA "di pianura ad elevata densità insediativa" dove è individuata la soglia di popolazione denominata "S", pari a 200 A.E., sotto la quale è appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. I trattamenti ammessi per la popolazione servita inferiore alla soglia S consistono nell'installazione di vasche di tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale, quali la fitodepurazione, oppure ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori, dimensionati come da parametri stabiliti dall'art. 22: Gli scarichi sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD5 e il COD.

Potenzialità superiori alla soglia S e inferiori a 2000 A.E.

Sono considerati appropriati sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione. E' ammessa ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.

Rispetto all'inquadramento tecnico sopra riportato, si illustrano di seguito i risultati emersi dalla raccolta dei questionari (Modelli B) distribuiti per la ricognizione degli scarichi ante anno 2000.

6.Considerazioni sui sistemi in uso adottati prima all'anno 2000

Il Modello B predisposto per la ricognizione degli scarichi attivati precedentemente all'anno 2000 conteneva al suo interno, dopo la parte di anagrafica, un percorso finalizzato alla distinzione di due fondamentali gruppi a seconda che i sistemi in uso fossero a norma secondo le disposizioni dell'art. 21 delle NTA del PTA, come descritte nel precedente paragrafo o, viceversa, non fossero conformi. Per la ricognizione si è volutamente scelto, per non gravare sui cittadini dal punto di vista economico, di non richiedere la presentazione di una dichiarazione tecnica che avrebbe comportato l'obbligo di rivolgersi ad un professionista. Si è chiesto di verificare, dopo le spiegazioni fornite negli incontri, in modo empirico la propria situazione, desumendola da carteggi e documenti in proprio possesso, dalla verifica visiva del sistema, e solo nei casi più dubbi, si suggeriva la consultazione di tecnici di fiducia o l'accesso agli atti del Servizio Edilizia Privata. La modulistica richiedeva che per tutte le situazioni fossero richiamati i titoli abilitativi edilizi (vecchie licenze e concessioni edilizie, permessi di costruire, SCIA, ecc.) con cui erano state approvate le modalità di trattamento (o raccolta) degli scarichi in uso. Molti cittadini si sono rivolti spontaneamente ai professionisti di fiducia o a tecnici competenti per la compilazione corretta dei modelli B. Altri, non avendo alcun dato disponibile a causa della vetustà dell'impianto, indicavano la non conformità dello stesso, ed altri ancora dichiaravano invece di essere a norma in virtù dell'approvazione della pratica edilizia da parte del Comune.

Tra i casi concreti emersi ve ne sono stati alcuni che hanno messo in evidenza delle anomalie rispetto ai metodi approvati tramite pratiche edilizie e quelli ammessi dalle norme. I casi più eclatanti e numerosi hanno riguardato le **vasche a tenuta**. Tale sistema sembrava dover essere abbandonato già a seguito della Delibera del Comitato dei Ministri del 1/2/1977, ma così non fu, dato che anche negli anni '80 nel nostro Comune ne furono installate in buon numero. Per lo più queste venivano adottate per casi particolari, quali abitazioni in zone collinari, dove la roccia non permetteva la subirrigazione o il vassoio assorbente, o in zone in cui la falda era particolarmente alta e affiorante.

La conferma dell'ammissibilità di tale metodo la si può trovare implicitamente ancora una volta dalla lettura delle FAQ sulle NTA del PTA della Regione Veneto. A fronte della domanda del Comune di Illasi se le vasche a tenuta fossero permesse o vietate e, se permesse, in quale regime ricadessero, la Regione risponde solo al secondo quesito, collocando la fattispecie nel regime dei depositi temporanei di rifiuti (prot. n. 494199 del 19/11/2014 Regione Veneto).

Si ritiene pertanto che i modelli restituiti dai cittadini con l'indicazione dell'uso della vasca a tenuta, siano da ritenersi accettabili e da trattare, non come scarichi, bensì come depositi temporanei di rifiuti sottoposti alle prescrizioni di legge da ciò derivanti. Conseguentemente, le vasche a tenuta non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Tra i casi non più a norma, si annovera frequentemente il vecchio **sistema delle tre vasche settiche tradizionali**.

Nella sezione del modello B dove si indicava di avere in uso un sistema non a norma, veniva anche richiesto un conseguente impegno alla messa a norma entro due anni dalla consegna del modulo. Questo punto verrà approfondito nei successivi paragrafi.

Dato il metodo non rigorosamente tecnico adottato, non è possibile essere certi che tutti coloro che hanno indicato di avere in uso un sistema conforme alla norma sulla base del titolo abilitativo edilizio, lo siano realmente, anche perché in talune situazioni non è stato agevole per l'interessato reperire la documentazione a sostegno dell'una o dell'altra ipotesi. Questo limite, insito alla modalità di raccolta dei dati, era già stato previsto all'avvio della campagna di ricognizione ed anche un suo possibile correttivo che riguarderà l'attivazione di controlli a campione sia agli atti del Servizio Edilizia Privata che sul territorio. Considerato comunque il vantaggio di avere avuto un ampio

riscontro e un grosso impegno da parte della cittadinanza coinvolta, si considera esiguo e marginale l'eventuale scarto di casi dubbi o non coincidenti alla realtà.

Uno degli scopi perseguiti, oltre alla regolarizzazione, era infatti quello di ottenere un quadro realistico della situazione degli scarichi domestici del nostro territorio, per poter trattare la problematica in modo organico, basandosi su numeri e dati per poter approcciare anche eventuali analisi più ampie in ordine alla salvaguardia del territorio e delle falde dall'inquinamento. E' comunque chiaro il fatto che per evidenti ragioni igieniche ogni abitazione deve essere dotata di un sistema che, per quanto vetusto o inadeguato, dovrebbe trattare preventivamente i reflui prima dell'immissione nell'ambiente circostante.

A seguito della posizione espressa dai cittadini riguardo alla conformità o meno dei loro impianti, ne discende la necessità da un lato di ottenere una messa a norma dal punto di vista amministrativo, tenendo sempre presente che tutti gli scarichi devono essere autorizzati, e dall'altro di accompagnare ad una messa a norma dal punto di vista impiantistico. Di questa problematica e dei suoi risvolti pratici e delle tempistiche previste si riferirà nei prossimi paragrafi.

7.Regolarizzazione amministrativa dei casi conformi alla norma

La logica conseguenza della restituzione del Modello B di ricognizione degli scarichi da parte di un cittadino che abbia barrato l'opzione "a norma" riferita alla conformità del proprio impianto di trattamento dei reflui, si ritiene debba tradursi per il Comune nella regolarizzazione di una situazione pregressa priva della necessaria formalizzazione autorizzativa.

Sebbene consapevoli che in vari casi l'accettazione dell'asserzione di essere "a norma" sia basata più su un atto di fiducia che sul conforto di documentazione tecnica allegata al modello B, si è altresì coscienti che se non si provvedesse alla regolarizzazione amministrativa, ci si troverebbe di fronte a centinaia di scarichi tecnicamente regolari ma privi dell'autorizzazione allo scarico.

Considerata l'impossibilità pratica di poter controllare ogni singolo scarico o di richiamare ogni singola pratica edilizia dall'archivio per una verifica puntuale del sistema impiantistico assentito tramite l'approvazione dell'originario progetto edilizio o delle successive varianti o ristrutturazioni, si propone di operare nel seguente modo.

Si consideri che tra le procedure in materia ambientale è utilizzato l'istituto dell'"autorizzazione a carattere generale" e che il caso specifico viene applicato dalla Provincia ai sensi del DPR 25/07/91, così come previsto dall'art. 272, parte V, del D.Lgs. 152/2006, per quelle ditte produttive che producono un ridotto inquinamento atmosferico. La Provincia, per ogni ditta che faccia richiesta di adesione all'autorizzazione generale e che dichiari di possedere i requisiti tecnici richiesti, provvede alla sua iscrizione in un apposito registro e al successivo invio della comunicazione alla ditta stessa dell'avvenuta iscrizione nel registro indicando il relativo un numero progressivo di serie a cui è associata. Si ritiene che tale procedura, rispondendo ad un'esigenza di semplificazione amministrativa per gli utenti, possa essere applicata per analogia anche per la specifica situazione degli scarichi domestici esistenti prima dell'anno 2000 in base alla presunzione di conformità alle attuali norme tecniche.

La funzione di tale atto amministrativo è quella di essere, come dice l'attributo, rivolta ad una generalità di casi accomunati da determinate caratteristiche e per i quali sono riportate le relative condizioni e prescrizioni.

Nell'**Allegato n. 1** si propone un possibile schema di autorizzazione a carattere generale che porterà la firma del Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio e che verrà pubblicata nel sito web del Comune.

Il Servizio Ambiente, Energia, Territorio elaborerà e conserverà agli atti un elenco in formato elettronico in cui verranno associati ad un numero progressivo di serie i nomi dei proprietari o altri

responsabili dello scarico e l'indirizzo dell'edificio, anche con i riferimenti catastali, da cui lo stesso deriva.

Da ultimo si invierà ai suddetti responsabili, tramite posta, la comunicazione relativa al numero di iscrizione al registro con le prescrizioni a cui è soggetta l'autorizzazione.

Si precisa, infine, che per le dichiarazioni di cittadini prive di supporto documentale che confermi del sistema in uso, si effettueranno anche per l'anno 2023, come già fatto per l'anno 2022, dei controlli mirati per almeno 10 scarichi.

8. Gestione dei casi non conformi alla norma

I modelli di ricognizione restituiti che contengono una definizione del sistema in uso come non conforme alle vigenti normative tecniche, devono essere ponderate attentamente, considerati i risvolti che tali situazioni possono determinare.

Per inquadrare la problematica si deve innanzitutto premettere che la collocazione geografica delle abitazioni rientranti in tale categoria insiste nelle zone più periferiche della città, ovvero quelle che un tempo si definivano "di campagna" e che anche oggi, pur essendo spesso divenute in prevalenza residenziali, hanno mantenuto alcune delle caratteristiche proprie delle zone agricole.

E' stato verificato che, per la gran parte dei casi, tali abitazioni risultano essere state edificate prima degli anni '80 e per alcune si arriva addirittura ad una datazione storica.

Quasi sempre gli occupanti risultano essere quelli che in origine avevano edificato la casa e quindi, i primi elementi che si ritiene necessario tenere in considerazione, riguardano l'età dell'edificio e quella dei proprietari.

Soprattutto l'età degli occupanti è a nostro avviso un dato da tenere in considerazione, tenuto conto del disagio fisico e psicologico che può essere indotto in persone di una certa età dall'esecuzione di opere importanti, come il rifacimento di vasche e reti fognarie interne, ma anche dall'altro l'onere economico non indifferente che tali adeguamenti comportano. Nel merito si specifica che, oltre alla spesa per le opere edili in sé, è richiesta anche la predisposizione di una relazione di un geologo per definire la scelta del sistema più adatto nonché deve essere disposto l'incarico ad un professionista per la presentazione della pratica al SUAP.

Al di là dei casi che potrebbero avere una tutela per motivi sociali, le rimanenti situazioni di non conformità devono essere confrontate con un ulteriore fattore, non disponibile prima dell'avvio della campagna di ricognizione, ovvero la programmazione dell'estensione delle reti fognarie da parte dell'Ente Gestore, Viacqua SpA, in zone già incluse nella campagna di ricognizione. A fronte di una prossima futura realizzazione della fognatura pubblica, per cui i cittadini frontisti dovranno obbligatoriamente provvedere alle opere di allaccio entro 180 gg dal ricevimento della comunicazione del Gestore, come previsto dall'art. 77 del Regolamento di Fognatura recentemente aggiornato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione (Del. n. 7 del 16/12/2021), può essere rivisto l'interesse di questo Comune di richiedere opere di adeguamento ai sistemi di trattamento individuali. In tali casi, per una motivazione strettamente economica da non sottovalutare, viste le importanti risorse economiche che sarebbero richieste al cittadino per l'adeguamento delle vasche e poi per l'allaccio alla fognatura, si ritiene che una deroga possa essere accolta per la valutazione costi/benefici.

Per le altre situazioni residuali, invece, si intende procedere con contatti diretti con gli interessati per valutare le tempistiche della messa a norma ed eventuali proroghe.

Tenuto quindi conto degli aspetti sopra descritti, si ritiene di definire delle scadenze congrue per la messa a norma degli impianti, come definite nell'apposto paragrafo n. 10.

Per non lasciare momentaneamente privi di autorizzazioni allo scarico coloro che si trovino nelle suddette situazioni, si ritiene necessario il rilascio di un'autorizzazione temporanea allo scarico a

carattere generale in deroga a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, che abbia validità fino alle tempistiche previste dal successivo paragrafo n. 10. Il modello di autorizzazione sarà quello dell'**Allegato n. 2**.

Analogamente a quanto previsto nel precedente paragrafo n. 7, autorizzazione a carattere generale porterà la firma del Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, che verrà pubblicata nel sito web del Comune, conterrà le prescrizioni e le scadenze che andranno comunicate agli interessati tramite posta. L'autorizzazione generale sarà pubblicata nel sito web del Comune.

9. Programmi di estensione della rete fognaria pubblica

Una menzione speciale deve esser fatta al cronoprogramma di adeguamento futuro fornito al Comune dall'Ente Gestore della Fognatura, Viacqua SpA, a gennaio del 2022, contenente le indicazioni dei termini temporali delle opere, dei relativi costi e degli abitanti serviti. La programmazione degli interventi è già stata approvata dall'AATO Bacchiglione fino all'anno 2026 e costituisce uno degli allegati (**Allegato n. 4**) delle presenti Linee Guida.

Da tale programmazione risulterebbe che molte strade oggetto della campagna di ricognizione, in particolare nelle zone delle ex Circoscrizioni nn. 2-3-4, sarebbero oggetto di estensione. Tale fatto che ha ridimensionato i perimetri su cui si era basata in partenza l'iniziativa comunale, è certamente qualcosa che assume un carattere fortemente positivo, dato che non vi è trattamento migliore dei reflui se non la depurazione attuata dai depuratori pubblici.

Ciò ci induce a riconsiderare anche le aree in cui era stato richiesto un impegno ai cittadini per la messa a norma delle situazioni irregolari entro due anni.

Da una riunione tenutasi tra questa Amministrazione comunale e Viacqua SpA il 12/09/2022 e come chiarito da Viacqua in un successivo riscontro PGN 160529 dell'11/10/2022, l'Ente Gestore ha confermato solo l'ipotesi di completamento dell'estensione entro il 2026 in relazione alle seguenti vie: Strada di Casale, Strada San Pietro Intrigogna, Strada della Pelosa, Strada Businello.

Si ritiene opportuno, pertanto, tenuto conto della generale incertezza economica che caratterizza l'attuale periodo, posticipare le date di scadenza dei termini per l'adeguamento dei sistemi di trattamento e che tenga conto del crono-programma di Viacqua. Ciò per evitare il raddoppio delle spese a carico dei cittadini (per nuovo sistema depurativo e per il successivo allaccio alla fognatura). Si precisa che tale posticipo andrà di fatto a vantaggio di coloro che avranno la possibilità di allacciarsi alla fognatura prima della data fissata per l'adeguamento. Se, viceversa, a quella data la fognatura non sarà stata ancora realizzata, obbligatoriamente il cittadino dovrà adeguare il proprio sistema non conforme.

10. Tempistiche sull'obbligo di adeguamento tecnico

I proprietari che abbiano restituito la modulistica della ricognizione indicando il loro sistema di scarico e trattamento reflui domestici come "non conforme" a quanto disposto dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, dovranno adeguarlo alle disposizioni vigenti, compatibilmente con la programmazione di estensione della rete fognaria di Viacqua SpA, entro le seguenti scadenze:

- **entro il 31/12/2027 nel caso il recapito dei reflui avvenga in corpo idrico superficiale (fossato con acqua, roggia, fiume);**
- **entro il 31/12/2030 se tale recapito avvenga in suolo.**

Eventuali deroghe rientranti nelle casistiche di cui al successivo paragrafo 11, saranno valutate.

Coloro che hanno in uso un sistema costituito da **vasche a tenuta**, potranno mantenerlo a patto che lo svuotamento sia effettuato regolarmente ogni 6 mesi o più frequentemente, se le dimensioni della vasca lo necessiti. In ogni caso, non potranno esservi dispersioni nel terreno e il Comune si riserverà di chiedere a campione prove a tenuta delle vasche nell'ambito di interventi di controllo.

Per quanto riguarda il Centro Storico, escluso dalla campagna di ricognizione a motivo della peculiarità delle singole situazioni presenti, si avvierà, a partire dall'anno 2024, in collaborazione con l'Ente Gestore, l'individuazione degli scarichi non ancora collettati in pubblica fognatura che necessitino di adeguamenti impiantistici.

Rimane la possibilità per coloro che non avessero ancora provveduto a dare riscontro alla campagna comunale di presentare, secondo la modulistica predisposta dal Servizio Ambiente per le diverse casistiche, la domanda di autorizzazione allo scarico o di rinnovo dell'autorizzazione nei casi post anno 2000 o la domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale di cui al modulo All. 3 per i casi ante anno 2000. Anche quest'ultimo modulo sarà scaricabile dal sito web nella sezione dedicata al Servizio Ambiente che resta disponibile ad accompagnare tecnici e cittadini alla compilazione corretta della modulistica.

11. Criteri per deroghe all'obbligo della messa a norma tecnica

Rispetto a quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno prevedere alcune ipotesi in cui potrebbe essere concessa oltre alle scadenze stabilite nel precedente paragrafo una deroga all'obbligo di messa a norma tecnica dei vecchi impianti di trattamento e scarico dei reflui domestici, dietro specifica istanza documentata da parte dell'interessato, sono le seguenti:

- per motivi di età: qualora il proprietario o comproprietario risulti avere ottantann'anni e più al momento della data di scadenza dell'autorizzazione a carattere generale rilasciata dal Comune. Si consideri che le scadenze sono definite al 2026 o al 2030, a seconda delle casistiche. In questi casi la deroga varrà solo finché sarà in vita il soggetto anziano; con l'acquisizione dell'immobile da parte di un nuovo proprietario per atto di successione, di compravendita, di donazione, quest'ultimo sarà tenuto all'adeguamento entro sei mesi dalla data in cui è entrato in possesso dell'immobile oppure dalla data di effettivo passaggio di residenza di un nuovo capo famiglia, anche se locatario;
- per le case storiche o comunque con vincoli paesaggistici o di altro tipo: qualora l'abitazione abbia oltre un secolo o comunque sia gravata da vincoli della Soprintendenza. In questi casi la deroga sarà emessa a fronte della presentazione di documentazione sottoscritta da un tecnico comprovante il possesso della suddetta condizione;
- per comprovati e insormontabili impedimenti tecnici: alle motivazioni relative agli aspetti tecnici possono essere formulate a sostegno anche considerazioni sul rapporto costo/beneficio dell'intervento. Anche in questo caso la deroga sarà emessa a fronte della presentazione di una attestazione redatta da un tecnico;
- per situazioni di difficoltà dovute a motivi di salute, di disabilità o motivi economici: in situazioni di fragilità familiare permanente o temporanea certificata da organismi socio-sanitari, o da difficoltà economiche rappresentate con idonea documentazione (ISEE) che si valuteranno in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune;
- per l'imminente allaccio alla pubblica fognatura, ovvero entro un anno dal termine fissato per l'adeguamento (ad es. a fronte dell'obbligo di adeguamento del sistema in uso entro il termine del 2030, si può derogare qualora i lavori per l'allaccio alla fognatura si avviassero, su dichiarazione

di Viacqua, entro l'anno 2031. I cittadini potranno sempre chiedere informazioni a Viacqua e a questo Comune riguardo alle previsioni e allo stato di avanzamento dei lavori).

12. Controlli successivi a campione

Negli anni a venire, verranno programmate verifiche a campione, sia documentale (accesso agli atti dell'Edilizia Privata) che *in loco*, per la verifica della rispondenza della conformità degli scarichi dichiarati nella Campagna di Ricognizione e Regolarizzazione a partire dai casi in cui la dichiarazione fornita ponesse dei dubbi e nei casi in cui il sistema fosse stato realizzato negli anni '80 o precedenti.

Inoltre, si cercherà di individuare e verificare le situazioni sfuggite alla campagna comunale.

Allegato 1

Autorizzazione a carattere generale per scarichi di acque reflue domestiche esistenti anteriormente all'anno 2000 conformi alle modalità previste dall'art. 21 NTA del PTA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la campagna di ricognizione e regolarizzazione degli scarichi di acque reflue di tipo domestico non recapitanti in pubblica fognatura, avviata dal Comune di Vicenza dall'anno 2018 e comunicata ai cittadini interessati mediante il sito internet istituzionale, informazioni apparse sui media locali e da ultimo tramite incontri informativi tenutisi presso le sedi delle Circoscrizioni cittadine nel mese di ottobre 2019 e settembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 124 della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque dall'inquinamento dispone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

PRESO ATTO del disposto dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, riportanti le modalità tecniche ammesse per i sistemi individuali di trattamento per un numero inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti;

VISTE, altresì le specifiche contenute al comma 6, del suddetto articolo, riguardanti il regime autorizzatorio degli scarichi domestici sotto i 50 Abitanti Equivalenti;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha pubblicato nel sito istituzionale chiarimenti interpretativi sull'art. 21 NTA e sulla gestione tecnico-amministrativa degli scarichi domestici da parte dei Comuni quali enti competenti in materia ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. b) della Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985;

RILEVATO che a seguito della campagna comunale di ricognizione degli scarichi domestici non collegati alla pubblica fognatura sono stati restituiti i modelli appositamente predisposti per le situazioni antecedenti l'anno 2000, anno a partire dal quale la durata delle autorizzazioni allo scarico fu definita quadriennale e anno dal quale la procedura interna fu arricchita del parere di conformità di enti esterni convenzionati (ARPAV, Ente Gestitore del Ciclo Idrico Integrato);

RITENUTO necessario provvedere all'adozione di un'autorizzazione a carattere generale per gli impianti di scarico e trattamento che siano stati indicati conformi a quanto disposto dall'art. 21 da parte del responsabile dell'impianto e che siano a servizio di edifici e unità abitative per un numero inferiore a 50 Abitanti Equivalenti;

VALUTATO che all'interno delle pratiche edilizie rilasciate anteriormente all'anno 2000 era comunque contenuta l'approvazione igienico-sanitaria dell'Azienda Sanitaria;

Vista la parte III del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 21;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977;

Vista la delibera di Giunta Comunale, n. .., di approvazione delle Linee Guida per la regolarizzazione degli scarichi esistenti anteriormente all'anno 2000;

AUTORIZZA IN VIA GENERALE ALLO SCARICO

delle acque reflue domestiche/assimilate, i proprietari responsabili dei sistemi di trattamento individuale annoverati nell'elenco allegato alla presente autorizzazione e che hanno risposto alla ricognizione comunale indicando la conformità dei loro impianti al titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune e all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009.

Si dispone che per ogni intestatario (o gruppo di intestatari) contenuto nell'allegato elenco, venga data comunicazione dell'emissione della presente autorizzazione in via generale e del numero d'ordine progressivo assegnato alla propria posizione. Dovrà essere specificato che la comunicazione ha la valenza di un'autorizzazione allo scarico, ovvero quadriennale e che si intende tacitamente rinnovata alla scadenza se non intervengano variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e, più in generale, delle caratteristiche dello scarico. Nella comunicazione saranno altresì riportate le seguenti condizioni e avvertenze a cui è assoggettata la presente autorizzazione:

Condizioni:

1. sia accessibile un pozzetto con pezzo speciale ispezionabile sul punto di curva, innesto, diramazione lungo la rete fognaria; le condotte orizzontali devono essere opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 160 mm e posate con adeguata pendenza;
2. siano effettuati periodici spurghi e manutenzioni sul sistema di depurazione per mantenerlo in efficienza, in particolare mediante la pulizia della vasca Imhoff, la pulizia dei pozzetti degrassatori delle cucine; la periodicità degli interventi potrà essere definita secondo le indicazioni tecniche del costruttore o installatore da conservare agli atti o secondo la necessità derivante dal raggiungimento del riempimento delle vasche. In assenza di indicazioni tecniche è comunque dovuto almeno un intervento annuale. La documentazione relativa a detti interventi e al corretto smaltimento dei rifiuti (formulario di identificazione rifiuti - art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii) dovrà essere conservata per cinque anni ed esibita in caso di controllo delle autorità;
3. il sistema di smaltimento adottato dovrà garantire in ogni momento, mediante un'attenta e costante conduzione, il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la tutela della falda, il regolare deflusso delle acque di scarico al fine di evitare impaludamenti del terreno e miasmi maleodoranti; eventuali inconvenienti al sistema che provochino inquinamento del terreno, anche temporaneo, dovranno essere segnalati al Servizio Ambiente, Energia, Territorio del Comune di Vicenza.

Avvertenze:

- a) la presente autorizzazione decadrà qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo;
- b) la presente autorizzazione potrà essere in ogni momento revocata qualora, in sede di controllo, non dovessero risultare rispettate le sopra esposte prescrizioni e avvertenze, nonché le vigenti norme di legge, salvo che l'illecito non costituisca danno o pericolo all'ambiente, nel qual caso le inosservanze saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria;
- c) sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Si dispone anche che l'elenco sarà aperto all'inserimento di altri richiedenti che presentassero richiesta di adesione alla presette autorizzazione. Gli impianti per i quali venga presentata tale richiesta devono possedere i requisiti previsti, ovvero l'attivazione anteriore all'anno 2000 e la conformità riguardo alle caratteristiche tecniche.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO
avv. Gian Luigi Carrucci

Allegato 2

Autorizzazione a carattere generale per scarichi di acque reflue domestiche esistenti anteriormente all'anno 2000 in deroga temporanea alle modalità previste dall'art. 21 NTA del PTA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la campagna di ricognizione e regolarizzazione degli scarichi di acque reflue di tipo domestico non recapitanti in pubblica fognatura, avviata dal Comune di Vicenza dall'anno 2018 e comunicata ai cittadini interessati mediante il sito internet istituzionale, informazioni apparse sui media locali e da ultimo tramite incontri informativi tenutisi presso le sedi delle Circoscrizioni cittadine nel mese di ottobre 2019 e settembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 124 della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque dall'inquinamento dispone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

PRESO ATTO del disposto dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, riportanti le modalità tecniche ammesse per i sistemi individuali di trattamento per un numero inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti;

VISTE, altresì le specifiche contenute al comma 6, del suddetto articolo, riguardanti il regime autorizzatorio degli scarichi domestici sotto i 50 Abitanti Equivalenti;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha pubblicato nel sito istituzionale chiarimenti interpretativi sull'art. 21 NTA e sulla gestione tecnico-amministrativa degli scarichi domestici da parte dei Comuni quali enti competenti in materia ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. b) della Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985;

RILEVATO che a seguito della campagna comunale di ricognizione degli scarichi domestici non collegati alla pubblica fognatura sono stati restituiti i modelli appositamente predisposti per le situazioni antecedenti l'anno 2000, anno a partire dal quale la durata delle autorizzazioni allo scarico fu definita quadriennale e anno dal quale la procedura interna fu arricchita del parere di conformità di enti esterni convenzionati (ARPAV, Ente Gestitore del Ciclo Idrico Integrato);

VALUTATO ALTRESI' che le concrete difficoltà del presente periodo, che colpiscono la fascia della popolazione più fragile unitamente alla prospettiva di prossime estensione della rete fognaria in alcune strade cittadine non ancora servite fanno ritenere utile una proroga delle date riferite all'obbligo di messa a norma dei sistemi individuali di scarico;

VALUTATO che i sistemi più datati se mantenuti con pulizia periodica costante possono permettere una proroga in ordine al suddetto obbligo, inizialmente previsto in due anni a partire dalla consegna del modulo di ricognizione nell'ambito della campagna comunale;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'adozione di un'autorizzazione a carattere generale che consenta una deroga alla scadenza temporale riferita alla messa a norma degli impianti di trattamento e scarico che siano stati indicati dai responsabili, nell'ambito della campagna comunale di ricognizione e regolarizzazione, come non conformi a quanto disposto dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e che così risultino dalle indicazioni date dal responsabile nell'ambito della campagna comunale;

Vista la parte III del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 21;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977;

Vista la delibera di Giunta Comunale, n. .., di approvazione delle Linee Guida per la regolarizzazione degli scarichiesistenti anteriormente all'anno 2000;

DISPONE

di fissare le seguenti scadenze per l'adeguamento dei sistemi di scarico per quei cittadini che abbiano restituito la modulistica relativa ai sistemi definiti "non a norma" in occasione della sopra citata campagna di ricognizione degli scarichi, oppure che vi provvedano entro il 30/06/2023:

1. al 31/12/2027 il termine ultimo per l'adeguamento tecnico degli scarichi aventi recapito in corso d'acqua superficiale, fatte salve eventuali deroghe valutate dall'ufficio competente sulla base dei criteri indicati nelle Linee Guida stesse;
2. al 31/12/2030 il termine ultimo per l'adeguamento tecnico degli scarichi aventi recapito in suolo, fatte salve eventuali deroghe valutate dall'ufficio competente sulla base dei criteri indicati nelle Linee Guida stesse;

ed inoltre,

AUTORIZZA IN VIA GENERALE E IN DEROGA TEMPORANEA ALL'ART. 21 DELLE N.T.A. del P.T.A.

lo scarico delle acque reflue domestiche/assimilate, sino alle scadenze sopra indicate per l'adeguamento, i proprietari responsabili degli impianti di trattamento individuale annoverati nell'elenco allegato alla presente autorizzazione e che hanno risposto alla ricognizione comunale indicando la non conformità dei loro impianti all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009.

Si dispone che per ogni intestatario (o gruppo di intestatari) contenuto nell'allegato elenco, venga data comunicazione dell'emissione della presente autorizzazione in via generale e del numero d'ordine progressivo assegnato alla propria posizione. Dovrà essere specificato che la comunicazione ha la valenza di un'autorizzazione allo scarico, ovvero quadriennale; esclusivamente nel caso di scarico in suolo potrà essere concesso il rinnovo per ulteriori 4 anni. Nella comunicazione saranno altresì riportate le seguenti condizioni e avvertenze:

Condizioni:

4. sia accessibile un pozzetto con pezzo speciale ispezionabile sul punto di curva, innesto, diramazione lungo la rete fognaria; le condotte orizzontali devono essere opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 160 mm e posate con adeguata pendenza;
5. siano effettuati periodici spurghi e manutenzioni sul sistema di depurazione per mantenerlo in efficienza, in particolare mediante la pulizia della vasca Imhoff, la pulizia dei pozzetti degrassatori delle cucine; la periodicità degli interventi potrà essere definita secondo le indicazioni tecniche del costruttore o installatore da conservare agli atti o secondo la necessità derivante dal raggiungimento del riempimento delle vasche. In assenza di indicazioni tecniche è comunque dovuto almeno un intervento annuale. La documentazione relativa a detti interventi e

al corretto smaltimento dei rifiuti (formulario di identificazione rifiuti - art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii) dovrà essere conservata per cinque anni ed esibita in caso di controllo delle autorità;

6. il sistema di smaltimento adottato dovrà garantire in ogni momento, mediante un'attenta e costante conduzione, il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la tutela della falda, il regolare deflusso delle acque di scarico al fine di evitare impaludamenti del terreno e miasmi maleodoranti; eventuali inconvenienti al sistema che provochino inquinamento del terreno, anche temporaneo, dovranno essere segnalati al Servizio Ambiente, Energia, Territorio del Comune di Vicenza.

Avvertenze:

- a) la presente autorizzazione decadrà qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo;
- b) la presente autorizzazione potrà essere in ogni momento revocata qualora, in sede di controllo, non dovessero risultare rispettate le sopra esposte prescrizioni e avvertenze, nonché le vigenti norme di legge, salvo che l'illecito non costituisca danno o pericolo all'ambiente, nel qual caso le inosservanze saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria;
- c) sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Si dispone anche che l'elenco sarà aperto all'inserimento di altri richiedenti che presentassero richiesta di adesione alla presente autorizzazione. Gli impianti per i quali venga presentata tale richiesta devono possedere i requisiti previsti, ovvero l'attivazione anteriore all'anno 2000 e la conformità riguardo alle caratteristiche tecniche.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO
avv. Gian Luigi Carrucci

CHIEDE

A) di poter aderire all'autorizzazione a carattere generale P.G.N. DEL

IN QUANTO IL PROPRIO SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN USO, NON RECAPITANTE IN FOGNATURA, RIENTRA NEI SISTEMI AMMESSI E CONFORMI A QUELLI INDICATI DALL'ART. 21 E 22 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.

E CHE LO STESSO E' FUNZIONANTE E IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE.

Al riguardo fornisce le seguenti indicazioni:

destinazione degli scarichi:

- suolo
- corpo idrico superficiale (specificare tipologia e eventuale denominazione) _____
Concessione idraulica rilasciata da _____ il _____

sistema di trattamento delle acque adottato per numero Abitanti Equivalenti inferiore a 50 (art. 21 NTA del PTA):

- Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio dimensionata per n. _____ abitanti equivalenti;
- Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione dimensionata per n. _____ abitanti equivalenti;
- Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente dimensionata per n. _____ abitanti equivalenti;
- Trattamenti diversi in grado di garantire prestazioni equivalenti o superiori (specificare) _____

OPPURE CHIEDE

B) di poter aderire all'autorizzazione a carattere generale in deroga temporanea P.G.N. DEL

IN QUANTO IL PROPRIO SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN USO, NON RECAPITANTI IN FOGNATURA NON E' CONFORME A QUELLI INDICATI DALL'ART. 21/22 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.

Al riguardo fornisce le seguenti indicazioni:

destinazione degli scarichi:

- suolo
- corpo idrico superficiale (specificare tipologia e eventuale denominazione) _____
Concessione idraulica rilasciata da _____ il _____

sistema di trattamento attualmente in uso:

Data _____

Firma _____

Allegato 4

CRONOPROGRAMMA VIACQUA 04/01/2022 P.G.N. 709/2022

Annualità	Stato di avanzamento	Denominazione intervento	Totale Q.E. [€]		
2023-2024	Progettazione avanzata	Estensione della rete fognaria in Strada Ponte del Marchese, Vicenza	22	76.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada Sant'Antonino e Cresolella	250	1.524.000	
		Separazione rete fognaria laterali Stradella Mora	140	125.000	
		Separazione rete fognaria zona Gallo	150	245.000	
	Progettazione iniziale	Completamento della rete fognaria in laterale di Viale Cricoli, Vicenza	55	319.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada di Quintarello e Strada di Bertesinella, Vicenza	283	1.300.000	
		Estensione della rete fognaria in Stradone dei Nicolosi, Vicenza	232	1.829.000	
		Estensione della rete fognaria in Viale Roma, Vicenza	28	97.000	
		Separazione rete fognaria Via Chiarini e Via Cagni	230	725.000	
	DPP	Estensione della rete fognaria in località S. Pietro Intrigogna, Strada di Casale e Strada Pelosa, Vicenza	429	2.573.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada S. Benedetto, Vicenza	137	358.000	
	Non avviato	Estensione della rete fognaria in Strada Cul de Ola e Stradella dei Perin, Vicenza	205	1.038.000	
		Completamento della rete fognaria in Strada Marosticana, Vicenza	312	2.950.000	
			Estensione della rete fognaria in Strada del Paradiso, Vicenza	334	1.244.000
	2023-2024 Totale			2.807	14.403.000
	2025-2026	Non avviato	Completamento della rete fognaria in Strada di Gogna, Vicenza	108	866.000
Estensione della rete fognaria in Strada del Martello, Vicenza			38	304.000	
Estensione della rete fognaria in Strada della Carpaneda, Vicenza			189	1.684.000	
Estensione della rete fognaria in Strada della Parolina, Vicenza			108	644.000	
Estensione della rete fognaria in Strada della Pergoletta e Strada della Porciglia, Vicenza			241	1.856.000	
Estensione della rete fognaria in Strada delle Ca' Tosate, Vicenza			72	634.000	
Estensione della rete fognaria in Strada delle Cattane, Vicenza			18	97.000	
Estensione della rete fognaria in Strada dell'Ospedaletto, Vicenza			157	1.266.000	
Estensione della rete fognaria in Strada di Poggio, Vicenza			71	660.000	
Estensione della rete fognaria in Strada di Sant'Agostino e Stradella dei Mistrorigo, Vicenza			40	222.000	
Estensione della rete fognaria in Strada vicinale del Monte Crocetta, Vicenza			86	660.000	
Estensione della rete fognaria in Via delle Casone, Vicenza			80	433.000	
		Estensione della rete fognaria in Via Sardegna, Vicenza	114	920.000	
2025-2026 Totale			1.322	10.246.000	
oltre 2026	Non avviato	Completamento della rete fognaria in Strada delle Maddalene, Vicenza	22	362.000	
		Completamento della rete fognaria in Strada di Bertesina, Vicenza	57	964.000	
		Completamento della rete fognaria in Strada di Lobia e estensione della rete in Strada Maglio di Lobia, Vicenza	24	407.000	
		Completamento della rete fognaria in Strada Ponte del Bo, Vicenza	5	282.000	
		Completamento della rete fognaria in Via Biron di Sopra, Vicenza	24	211.000	
		Completamento della rete fognaria in Via Biron di Sotto, Vicenza	6	108.000	
		Completamento della rete fognaria in Via Casarsa, Vicenza	13	352.000	
		Completamento della rete fognaria in Via Falzarego, Vicenza	18	325.000	
		Completamento della rete fognaria in Viale Ferrarin, Vicenza	54	763.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada Coltura del Tesina, Vicenza	51	617.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada del Cimitero di Poggio, Vicenza	10	136.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada del Pasubio, Vicenza	18	103.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada della Chiesa di Poggio, Vicenza	2	140.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada della Colombaretta, Vicenza	15	427.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada della Commenda, Vicenza	103	1.423.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada delle Beregane, Vicenza	3	298.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada delle Risare, Vicenza	41	427.000	
		Estensione della rete fognaria in Strada Ponte del Quarelo e Via della Valdorsa, Vicenza	157	936.000	
		Estensione della rete fognaria in Via Battaglione Valtellina, Vicenza	35	422.000	
		Estensione della rete fognaria in Via Cialdini, Vicenza	55	606.000	
		Estensione della rete fognaria in Via dei Laghi, Vicenza	37	211.000	
		Estensione della rete fognaria in Via Mantovani, Vicenza	52	1.466.000	
		Estensione della rete fognaria in Via Vigolo, Vicenza	66	979.000	
		Estensione della rete fognaria in Viale 10 Giugno, Vicenza	259	2.766.000	
oltre 2026 Totale			1.127	14.731.000	
Totale complessivo			5.256	39.380.000	